



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 30 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)

DELIBERAZIONE N.3 DEL 18-02-2021

OGGETTO: Proposta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 18:30 e ss, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R del 30 dicembre 2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000, composto come segue

	Presente	Assente
Dott. Marinella Iacolare – Presidente	In video conferenza	
Dott. Carmelo La Paglia – Componente	X	
Dott. Caputo Antonio Maria – Componente	X	

Partecipa alla riunione il Vice Segretario del Comune di Rosolini, Dott. Corrado Milana, nella qualità di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 23/10/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Rosolini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 gennaio 2020 il suddetto decreto è stato notificato a mezzo pec al dott. Antonio M. Caputo e il 29 gennaio 2020 alla dott.sa Marinella Iacolare ed al dott. Carmelo La Paglia, componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Rosolini;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, si è insediato entro i cinque giorni seguenti alla notifica del decreto di nomina;

ATTESO CHE questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 1 del 29 gennaio 2020, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante la pubblicazione - all'albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto, su due quotidiani e mediante diffusione sul territorio comunale - di un avviso con il quale gli aventi titolo sono stati invitati a presentare istanza per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo

ventennale e, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite dall'Ente locale;

- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con:
 - ✓ l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - ✓ la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
 - ✓ la contrazione di un mutuo, con oneri a carico del bilancio comunale, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente, ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;
 - ✓ il riaccertamento, in via straordinaria, dei residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell' Organo Straordinario di Liquidazione;
 - ✓ i ratei dei mutui disponibili; le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte; gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

RICHIAMATI i commi 1 e 3 dell'art. 258 del D.Lgs n. 267/2000 i quali prevedono che: “ L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi

i

”;

,

PRESO ATTO CHE:

- è facoltà dell'Ente ricorrere ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

DATO ATTO CHE :

- in data 28 marzo 2020 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- la massa passiva può essere integrata anche successivamente all'anzidetto termine ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004 (che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31/12/2018, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL);

CONSIDERATO CHE:

- alla data odierna, risultano pervenute al protocollo dell'Ente n. 307 istanze di insinuazione alla massa passiva, per un valore complessivo di €. 23.064.623,99;
- è in corso di completamento la fase istruttoria per definire il reale complessivo ammontare delle passività, alle quali seguirà la conseguente fase di liquidazione;
- alla data odierna, da una prima delibazione delle istanze, risultano ammissibili alla massa passiva debiti fuori bilancio determinabili in circa € 7.200.000,00, debiti di bilancio determinabili in circa € 6.300.000,00 e partite vincolate determinate in circa € 30.000,00;
- sono stati trasmessi all'OSL i residui attivi e passivi debitamente riaccertati ed è stato definito il fondo iniziale di cassa, giusta determinazione n. 46 del 7 dicembre 2020, Reg. Gen. n. 565 delle determinazioni settoriali;
- relativamente ai residui passivi trasmessi, risultano – in astratto – ancora in corso di attestazione debiti per circa € 6.100.000,00;

DATO ATTO, pertanto, che:

- - la massa passiva presuntiva ad oggi e gli oneri della liquidazione complessivamente ammontano a circa € 20.000.000,00 cui vanno aggiunti i debiti fuori bilancio in corso di verifica
- - la disponibilità di cassa risulta essere negativa (- € 1.467.979,22) avendo l'ente provveduto al pagamento di residui passivi di competenza dell'OSL, prima dell'insediamento di questo Organismo Straordinario
- - la massa attiva, determinata in circa € 17.400.000,00 è costituita esclusivamente da residui attivi, parte dei quali risalenti nel tempo (circa € 9.000.000,00 ante 31/12/2015), relativamente ai quali la capacità di riscossione dell'Ente risulta essere scarsa ed è formata prevalentemente da crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- ricorrendo alla procedura semplificata l'Ente avrà la possibilità di incrementare la massa attiva attraverso il ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all'art.14 del D.L. 113/2016, convertito con modificazione dalla legge 160/2016;

RITENUTO, pertanto, che vi siano valide ragioni per poter proporre all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall' art. 258 del D.Lgs. n. 267/00, affinché possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso positivo, s'impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere (nella misura variabile dal 40% al 60%);

DATO ATTO CHE in caso di mancata adesione da parte dell'Ente, la procedura semplificata non è attivabile e la Commissione Straordinaria dovrà provvedere, nell'ambito della procedura ordinaria, alla formazione del piano di rilevazione. A tal fine i debiti, a differenza di quanto avviene per i debiti transatti con la procedura semplificata (che si limita a considerare ai fini della transazione la

sola sorte capitale) dovranno essere valutati nella loro integrità, compresi gli oneri accessori maturati sino alla data della deliberazione di dichiarazione del dissesto;

RICHIAMATO l'articolo 256, comma 12, del TUEL che così dispone: "Nel caso in cui l'Insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'Interno, su proposta della Commissario per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 43-bis";

DATO ATTO CHE la procedura semplificata:

- consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario;
- permette al creditore di ottenere immediata liquidità;
- con riguardo ai creditori che accettano la proposta transattiva solleva l'Ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetaria;
- riduce notevolmente i tempi di definizione della procedura di dissesto, accelerando la procedura di risanamento dell'Ente;

RILEVATO CHE, anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n. 14 del 2009, ha rilevato che "*... la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata la procedura semplificata ex art. 258 TUEL... E' in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. E' di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.*"

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 avente ad oggetto: "Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997 n. 127", che, con riguardo alla procedura semplificata, recita:

"Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di una percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione Straordinario, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita"(cfr. paragrafo 5.3);

"Affinché la procedura semplificata possa avere avvio si rende necessario che l'organo della liquidazione formi una massa passiva provvisoria sulla base delle pretese avanzate dai creditori nei termini stabiliti dall'organo stesso. Le pretese vengono valutate in funzione della documentazione allegata, escludendo quelle che non danno adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito. Definita la massa passiva provvisoria l'organo della liquidazione può proporre all'ente l'adozione della procedura semplificata (cfr. paragrafo 5.3.1);

VISTI:

- il DPR 24 agosto 1993, n. 378;
- il DLgs 10 agosto 2000, n. 267

Con votazione unanime, legalmente espressa

DELIBERA

per le superiori motivazioni

DI PROPORRE all'Amministrazione Comunale l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del D.Lgs n. 267/2000;

DI RICHIEDERE all'Amministrazione Comunale di deliberare l'eventuale adesione alla procedura semplificata nel termine di 30 giorni dalla data della presente deliberazione, assumendo impegno a reperire e mettere a disposizione dell'OSL le risorse per l'importo che si renderà effettivamente necessario in relazione all'andamento della procedura semplificata;

DI PRECISARE CHE la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;

DI RISERVARSI di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti non appena sarà ultimata la rilevazione ed istruttoria dei debiti, anche d'ufficio, tuttora in corso;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Settore Economico Finanziario, al Collegio dei Revisori del Comune di Rosolini;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rosolini e nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet del Comune di Rosolini (SR) dedicato a tutti gli atti e gli avvisi dell'OSL.

Alle ore 16:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

F.to Il Presidente

F.to Il Componente

F.to Il Componente

DOTT.SSA IACOLARE MARINELLA

